

STATUTO COMITATO GEMELLAGGI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E FINALITA'

E' istituita nel Comune di Capannoli un'associazione denominata Comitato Gemellaggi con sede legale in via Volterrana n. 223, Capannoli (PI).

I compiti del Comitato gemellaggi sono :

- a - Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi e dei patti di amicizia e di solidarietà promossi dal Comune di Capannoli sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- b - Favorire la sensibilizzazione, l' ampia e consapevole partecipazione della cittadinanza alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo al coinvolgimento di associazioni, enti, gruppi sociali, scuole ecc. presenti sul territorio in modo da curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini volta a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace, dell'amicizia e della solidarietà tra i Popoli.
- c - Promuovere l'impegno volontario da parte delle varie associazioni presenti sul territorio e dei singoli . Si ispira alla legge 266/91 e al D.M. 8/10/97.

ARTICOLO 2 – LEGAME CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comitato è un supporto operativo dell'Amministrazione Comunale nel perseguimento delle finalità e degli orientamenti di fondo del gemellaggio .

ARTICOLO 3 - SOCI

Sono soci del Comitato Gemellaggi:

- il Sindaco o suo/a delegato/a.
- Tre rappresentanti del Consiglio comunale del gruppo di maggioranza ed uno per ogni gruppo di minoranza.
- I Presidenti o loro delegati delle associazioni ed enti presenti sul territorio. Ogni associazione ed ente può in ogni momento sostituire il proprio rappresentante dandone comunicazione scritta.
- I cittadini che abbiano collaborato o abbiano intenzione di collaborare in maniera continuativa all'attività ed alle iniziative del Comitato Gemellaggi.

I soci, ad esclusione del Presidente e dei rappresentanti del Consiglio comunale, devono inoltrare domanda di adesione in forma scritta al Presidente nella quale dichiarino di accettare il presente Statuto; il Presidente comunicherà la decisione entro venti giorni dal ricevimento. La domanda sarà sottoposta all'Assemblea solo nel caso in cui venga respinta.

La decadenza da socio del Comitato Gemellaggi avviene:

- a) Per dimissioni;
- b) Per provvedimento del Collegio dei Garanti;
- c) Per revisione quinquennale dell' elenco dei soci.

ARTICOLO 4 – ORGANI

Sono organi del Comitato Gemellaggi:

- Presidente;
- Assemblea;
- Giunta esecutiva;
- Collegio dei Sindaci Revisori;
- Collegio dei Garanti ;

Gli organi del Comitato Gemellaggi decadono con la fine della legislatura dell'Amministrazione Comunale , ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina che avviene entro e non oltre tre mesi .

I membri degli organi del Comitato Gemellaggi non ricevono alcuna remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

ARTICOLO 5 – PRESIDENTE

Il Presidente , eletto dall'assemblea, è il legale rappresentante del Comitato Gemellaggi.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica della Giunta esecutiva.

In caso di impedimento del Presidente a svolgere le regolari attribuzioni di questo Statuto, la firma sociale è assunta dal Vice-Presidente.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice-Presidente.

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano del Comitato Gemellaggi ed è composta dai soci .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno tre volte l'anno . La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto (1/5) dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta. Le convocazioni dovranno essere trasmesse, con ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione, e per motivate ragioni di urgenza senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Ogni socio , qualora non partecipi, può essere sostituito da un altro socio previa delega scritta. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In relazione agli argomenti da trattare l'invito a partecipare alle riunioni dell'Assemblea potrà esser esteso anche ai non soci che vi parteciperanno senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Discutere ed approvare il bilancio preventivo corredato dal programma annuale di attività e il

- rendiconto consuntivo del Comitato Gemellaggi;
- c) Eleggere tra i soci o non, su proposta del Presidente, i membri del Collegio dei Garanti e dei Sindaci Revisori;
- d) Discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dalla Giunta esecutiva;
- e) Discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) Decidere sulla domanda di adesione respinta dalla Giunta esecutiva;
- g) Deliberare sui ricorsi presentati nei confronti delle decisioni del Collegio dei Garanti;

L'Assemblea straordinaria è valida in presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza della maggioranza assoluta dei soci (1/2 +1) . Le delibere sono assunte con il quorum deliberativo dei due terzi (2/3) dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) Modifica dello Statuto;
- b) Scioglimento del Comitato Gemellaggi.

ARTICOLO 7 – GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è l'organo di gestione del Comitato Gemellaggi. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni volta che il Presidente o un terzo (1/3) dei componenti della giunta lo ritengano necessario.

La Giunta esecutiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei suoi membri e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

La Giunta esecutiva è nominata dal Presidente e composta da un numero di membri che egli stesso riterrà congruo,

- prevedendo almeno :
- Un Vice-Presidente ;
- Un Segretario ;
- Un Tesoriere;

Compete alla Giunta esecutiva:

- a) Attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) Curare i rapporti con i Comuni gemellati;
- c) Predisporre e proporre all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del Comitato Gemellaggi;
- d) Redigere il bilancio preventivo corredato dal programma annuale di attività e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- e) Proporre all'Assemblea i componenti del Collegio dei Garanti e dei Sindaci Revisori tra i soci o i non soci;
- f) Proporre le modifiche allo statuto e lo scioglimento del Comitato;
- g) Delibera sull'accettazione delle domande di adesione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8- COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo ed è formato da tre componenti .

Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di:

- a) Controllare l'andamento amministrativo del Comitato Gemellaggi, la regolare tenuta delle

scritture contabili, la corrispondenza dei bilanci alle scritture;

- b) Eleggere al suo interno un Presidente;

La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Comitato Gemellaggi.

ARTICOLO 9- COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna ed è formato da tre componenti .

Il Collegio dei Garanti ha il compito di:

- a) Interpretare le norme statutarie e regolamentari e dare pareri sulla loro corretta applicazione;
- b) Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi sociali, tra gli organi sociali;
- c) Prendere provvedimenti, su istanza di parte, di revoca dalla qualifica di socio;
- d) Eleggere al suo interno un Presidente;

La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Comitato Gemellaggi.

ARTICOLO 10- BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato dovrà presentare alla Giunta Comunale il bilancio preventivo corredato dal programma annuale di attività .Entro la fine di Febbraio il rendiconto consuntivo .

Le fonti di finanziamento del Comitato Gemellaggi sono:

- a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, iniziative e progetti;
- b) i contributi di Enti pubblici e privati;
- c) il contributo del Comune di Capannoli ;

ARTICOLO 11 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento il patrimonio, le attrezzature e i beni del Comitato Gemellaggi saranno devoluti all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 12- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.